

Ordinanza concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA)

del 25 agosto 2000

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione
aerea (LNA);

visto l'articolo 138a dell'ordinanza del 14 novembre 1973² sulla navigazione aerea
(ONA),

ordina:

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione personale e materiale

¹ La presente ordinanza si applica alle persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su parti di aeromobili o aeromobili la cui massa massima al decollo è inferiore a 5700 kg o al personale che, in modo autonomo, applica procedure particolari.

² Alle persone che certificano lavori di manutenzione su aeromobili la cui massa massima al decollo è pari o superiore a 5700 kg si applicano le disposizioni del regolamento VJAR-66³.

Art. 2 Campo d'applicazione territoriale

La presente ordinanza si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un'autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all'articolo 1 capoverso 1, a condizione che:

- a. le attività siano svolte in Svizzera o presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse;
- b. le attività siano svolte all'estero, nella misura in cui non siano applicabili prescrizioni estere più severe.

RS 748.127.2

¹ RS 748.0

² RS 748.01

³ RS 748.122.22; RU 2000 2407

Art. 3 Definizioni

Le espressioni citate nella presente ordinanza hanno il significato seguente:

Autorizzazione personale: documento rilasciato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) che abilita il titolare a certificare lavori di manutenzione soltanto su certe parti di aeromobili o soltanto certe attività.

Certificato di manutenzione (Certificate of Release to Service): attesta che i lavori di manutenzione effettuati su un aeromobile o su una parte di aeromobile sono stati eseguiti e terminati conformemente agli specifici documenti di manutenzione.

Documenti di manutenzione (Maintenance Data): tutte le informazioni necessarie affinché un aeromobile o una parte di aeromobile siano mantenuti in uno stato tale da garantirne l'aeronavigabilità.

Lavori di manutenzione (Maintenance): i lavori di controllo, revisione, modificazione e di riparazione nonché l'eliminazione di difetti e la sostituzione di parti di aeromobile.

Le direttive emanate dall'Ufficio permettono di distinguere i grossi lavori di manutenzione da quelli piccoli ai sensi degli articoli 22 e 25 della presente ordinanza.

Parti di aeromobile (Aircraft Parts, Aircraft Components): parti come motori, eliche, elementi costruttivi, componenti, parti costruttive e equipaggiamenti, compresi quelli di emergenza. I carichi esterni sganciabili degli elicotteri che servono esclusivamente al trasporto di materiale non sono considerati come parti d'aeromobile.

Personale abilitato a certificare (Certifying Staff): personale abilitato dall'Ufficio o da un'impresa di manutenzione a rilasciare i certificati di manutenzione conformemente a una procedura riconosciuta dall'Ufficio.

Capitolo 2:

Disposizioni generali concernenti le licenze e le autorizzazioni personali

Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza

Art. 4 Principio

¹ Chiunque, in virtù della presente ordinanza, intende eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione o applicare, in modo autonomo, procedure particolari, deve essere titolare di una licenza personale rilasciata o riconosciuta dall'Ufficio o di un'autorizzazione personale rilasciata da quest'ultimo.

² Le persone non titolari di una licenza del personale di manutenzione o di un'autorizzazione personale sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione unicamente se si trovano sotto la sorveglianza diretta di un titolare di una licenza svizzera, di un'autorizzazione personale o di una licenza conforme al regolamento JAR-66.

³ Rimane salvo l'articolo 33 dell'ordinanza del 18 settembre 1995⁴ concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).

⁴ RS 748.215.1

Art. 5 Licenze estere

¹ Chiunque intende esercitare in modo duraturo un'attività soggetta a licenza deve chiedere una convalida scritta dell'autorizzazione estera all'Ufficio. Questa convalida è rilasciata per due anni al massimo.

² In casi motivati, l'Ufficio può eccezionalmente autorizzare i titolari di una licenza estera o di un'autorizzazione estera di personale di manutenzione a esercitare temporaneamente un'attività soggetta a licenza, a condizione che queste persone dispongano delle conoscenze e dell'esperienza richieste.

Art. 6 Genere di licenze e autorizzazione personale

¹ L'Ufficio rilascia le seguenti licenze di personale di manutenzione:

- a. meccanico d'aeromobili;
- b. controllore d'aeromobili;
- c. specialista.

² Al posto di una licenza di specialista, l'Ufficio può rilasciare un'autorizzazione personale se il campo di attività del richiedente si estende unicamente a determinate parti di aeromobile o a un settore limitato.

³ Le licenze e le autorizzazioni personali possono essere vincolate a obblighi o restrizioni.

Art. 7 Iscrizioni

¹ La licenza o l'autorizzazione personale indicheranno a quali aeromobili, parti d'aeromobile o campi di attività si estendono.

² L'Ufficio rilascia direttive concernenti le iscrizioni possibili (art. 29).

Sezione 2: Condizioni per il conseguimento o l'estensione**Art. 8** Idoneità personale

L'Ufficio può rifiutare il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione personale se vi è motivo di temere che il richiedente, nello svolgere la propria attività, comprometta la sicurezza. Esso può obbligare il richiedente a fornire indicazioni complementari, in particolare circa il suo stato di salute o eventuali precedenti penali.

Art. 9 Formazione preliminare

¹ Come base per il conseguimento di una licenza svizzera o di un'autorizzazione personale, l'Ufficio può riconoscere integralmente o parzialmente licenze e autorizzazioni estere, o anche esami superati all'estero, a condizione che corrispondano almeno alle esigenze svizzere.

² In casi speciali, segnatamente quando la formazione preliminare del richiedente lo giustifica, l'Ufficio può:

- a. autorizzare una riduzione del tempo di formazione;
- b. ordinare un esame ridotto;
- c. dispensare dall'esame.

Sezione 3: Esami di capacità

Art. 10 Esecuzione

¹ L'Ufficio determina il programma, il luogo e la data degli esami.

² Può accettare che un esame sia suddiviso in esami parziali. L'esame dev'essere concluso entro cinque anni.

³ Se non è osservato questo termine, l'Ufficio stabilisce quali esami parziali devono essere ripetuti.

Art. 11 Iscrizione

L'iscrizione agli esami di capacità dev'essere indirizzata all'Ufficio o a un organo designato da quest'ultimo.

Art. 12 Esperti esterni

¹ L'Ufficio può ricorrere a esperti esterni per lo svolgimento degli esami.

² Può delegare parzialmente o interamente lo svolgimento degli esami a un organo qualificato.

Art. 13 Risultato

¹ L'esperto stila un verbale sullo svolgimento dell'esame. Quest'ultimo dev'essere trasmesso all'Ufficio entro cinque giorni.

² Se un candidato non supera l'esame di capacità in più della metà delle discipline deve ripeterlo integralmente.

³ L'Ufficio fissa il termine entro il quale il candidato potrà ripresentarsi all'esame. Di norma, questo termine è di almeno tre mesi.

Art. 14 Istruzioni

L'Ufficio può emanare istruzioni relative all'esecuzione degli esami di capacità (art. 29).

Sezione 4: Validità della licenza e dell'autorizzazione personale

Art. 15 Grado d'esperienza sufficiente

¹ Il titolare di una licenza o di un'autorizzazione personale può esercitare un'attività alla quale è abilitato unicamente se dispone delle conoscenze e capacità necessarie.

² Se non ha più esercitato la sua attività in un certo campo durante un periodo prolungato o se, per altre ragioni, vi è motivo di dubitare seriamente delle sue conoscenze e capacità, l'Ufficio può esigere che segua un corso di ripetizione, un corso specializzato o superi un esame di controllo.

Art. 16 Attitudini sufficienti

Il titolare di una licenza o di un'autorizzazione personale non può esercitare l'attività alla quale è abilitato se le sue attitudini risultano compromesse da una malattia o sovraccarico, o se si trova sotto l'influsso di bevande alcoliche, stupefacenti o medicinali.

Art. 17 Durata di validità della licenza e dell'autorizzazione personale

¹ La durata di validità della licenza e dell'autorizzazione personale è di cinque anni.

² Su richiesta, esse sono di volta in volta prolungate di cinque anni se il titolare dimostra che nel corso dei due anni precedenti ha esercitato un'attività nei settori corrispondenti durante almeno un anno.

³ L'Ufficio decide, caso per caso, del rinnovo di licenze o autorizzazioni personali scadute, detenute da persone che non possono provare di avere svolto l'attività pratica prescritta per il rinnovo.

⁴ Può far dipendere il rinnovo della licenza o dell'autorizzazione personale dalla condizione che il candidato abbia seguito un corso di ripetizione, un corso specializzato o superato un esame di controllo.

Art. 18 Revoca della licenza o dell'autorizzazione personale e limitazione del campo d'applicazione

In applicazione dell'articolo 92 LNA, l'Ufficio può pronunciare la revoca temporanea o definitiva di una licenza o di un'autorizzazione personale o limitarne il campo d'applicazione e i relativi diritti, in particolare se:

- a. non sono più adempiute le condizioni determinanti per il conseguimento di questi due documenti;
- b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente e in modo grave;
- c. il titolare rifiuta di mettere a disposizione dell'Ufficio i documenti necessari per controllare l'applicazione di dette prescrizioni.

Sezione 5: Procedure di lavoro speciali

Art. 19

¹ L'Ufficio determina le procedure di lavoro speciali per le quali sono necessarie una licenza di specialista (art. 26) o un'autorizzazione personale da esso riconosciuta. Può vincolare il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'adempimento di determinate condizioni.

² Sono considerate procedure di lavoro speciali:

- a. i lavori di saldatura;
- b. l'esame non distruttivo dei materiali;
- c. l'incollatura dei materiali;
- d. la galvanizzazione;
- e. la placcatura;
- f. la lavorazione di materie sintetiche.

Capitolo 3:

Disposizioni particolari concernenti le licenze e le autorizzazioni personali

Sezione 1: Licenza di meccanico d'aeromobili

Art. 20 Condizioni per il conseguimento

¹ Chiunque intende conseguire una licenza di meccanico d'aeromobili deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

- a. aver compiuto almeno 21 anni;
- b. dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all'attività di meccanico d'aeromobili;
- c. poter provare che ha esercitato durante tre anni un'attività nella manutenzione degli aeromobili, di cui due anni nel campo in questione, o che ha seguito un corso riconosciuto dall'Ufficio ed esercitato durante due anni un'attività di manutenzione di aeromobili nel campo in questione; in entrambi i casi, l'ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima;
- d. aver superato l'esame di capacità.

² L'Ufficio decide caso per caso se l'attività in seno a un'impresa di costruzione o su velivoli militari può essere computata sull'attività pratica richiesta.

Art. 21 Esame di capacità

L'esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di:

- a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili;
- b. conoscenze dei materiali e delle norme;
- c. conoscenze generali degli aeromobili;
- d. conoscenze delle parti e dei sistemi di aeromobili nel campo d'attività sollecitato dal richiedente;
- e. utilizzazione dei documenti di manutenzione;
- f. procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei lavori amministrativi necessari;
- g. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 22 Diritti del titolare della licenza

¹ Il titolare di una licenza di meccanico d'aeromobili è autorizzato a:

- a. eseguire, sorvegliare e certificare in modo autonomo piccoli lavori di manutenzione sugli aeromobili iscritti nella sua licenza;
- b. eseguire grossi lavori di manutenzione sotto la sorveglianza diretta di un controllore d'aeromobili.

² In singoli casi, l'Ufficio può autorizzare il titolare di una licenza di meccanico d'aeromobili ad eseguire in modo autonomo e certificare grossi lavori di manutenzione sugli aeromobili iscritti nella sua licenza.

³ Fatti salvi eventuali requisiti complementari posti dagli organi competenti dell'aeroporto, il titolare della licenza di meccanico d'aeromobili è inoltre abilitato a:

- a. rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato introdotto a quest'operazione e alle procedure applicate presso l'aerodromo;
- b. entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a condizione di essere stato introdotto alle procedure applicate per le comunicazioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rullaggio.

Sezione 2: Licenza di controllore d'aeromobili**Art. 23** Condizioni per il conseguimento

Chiunque intende conseguire una licenza di controllore d'aeromobili deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

- a. essere titolare da almeno tre anni di una licenza di meccanico d'aeromobile e aver esercitato questa attività durante gli ultimi due anni;
- b. aver superato l'esame di capacità.

Art. 24 Esame di capacità

L'esame di capacità comprende un esame teorico in materia di:

- a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili, segnatamente quelle che riguardano il controllore d'aeromobili;
- b. applicazione dei documenti di manutenzione per l'esecuzione di grossi lavori di manutenzione;
- c. procedure di verifica della conformità dei grossi lavori di manutenzione alle esigenze di navigabilità;
- d. esecuzione delle prove motori e allestimento dei relativi rapporti;
- e. lavori amministrativi, segnatamente:
 1. allestimento o valutazione dei rapporti dei voli di controllo,
 2. tenuta dei documenti tecnici,
 3. redazione di rapporti di lavoro;
- f. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 25 Diritti del titolare della licenza

Il titolare di una licenza di controllore d'aeromobili è autorizzato, sugli aeromobili iscritti nella sua licenza, a:

- a. esercitare l'attività di meccanico d'aeromobili;
- b. sorvegliare e certificare grossi lavori di manutenzione.

Sezione 3: Licenza di specialista o autorizzazione personale

Art. 26 Condizioni per il conseguimento

¹ Chiunque intende conseguire una licenza di specialista o un'autorizzazione personale deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

- a. aver compiuto almeno 21 anni;
- b. dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all'attività di specialista;
- c. poter provare che durante due anni ha esercitato la sua attività nella manutenzione degli aeromobili o parti di aeromobili, di cui almeno un anno nel campo di attività richiesto; l'ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima;

- d. aver superato l'esame di capacità o presentare un'autorizzazione personale rilasciata da un'organizzazione specializzata riconosciuta dall'Ufficio.

² In singoli casi l'Ufficio può dispensare parzialmente o completamente il richiedente da determinate condizioni giusta il capoverso 1 lettera c, a condizione che esso provi di aver seguito una formazione pratica equivalente.

Art. 27 Esame di capacità

L'esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di:

- a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili e parti di aeromobile;
- b. applicazione dei documenti di manutenzione;
- c. esigenze di navigabilità per il campo in questione;
- d. conoscenze dei materiali e delle norme nonché delle parti e dei sistemi di aeromobili nel pertinente campo di attività;
- e. procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei necessari lavori amministrativi;
- f. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 28 Diritti del titolare della licenza

¹ Il titolare di una licenza di specialista o di un'autorizzazione personale è autorizzato, per i campi d'attività iscritti nella sua licenza a:

- a. eseguire o sorvegliare in modo autonomo lavori di manutenzione su aeromobili e parti d'aeromobile;
- b. rilasciare le relative attestazioni alla fine dei lavori.

² L'articolo 22 capoverso 3 si applica per analogia al rullaggio degli aeromobili.

Capitolo 4: Comunicazioni tecniche

Art. 29

¹ L'Ufficio può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, istruzioni, direttive e comunicazioni complementari concernenti il personale di manutenzione.

² Le imprese svizzere di manutenzione e di costruzione, gli istituti di formazione ai sensi del regolamento JAR-147, gli esperti nonché le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo ricevono d'ufficio e gratuitamente una raccolta delle comunicazioni tecniche. Gli altri interessati possono acquistarle presso l'Ufficio. Singole istruzioni sono messe a disposizione gratuitamente.

³ Un elenco delle istruzioni contenute nelle comunicazioni tecniche è allegato alla presente ordinanza. Esso viene aggiornato periodicamente dall'Ufficio.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 luglio 1985⁵ concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA) è abrogata.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ Le vecchie licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili sono rinnovate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.

² L'estensione di una licenza nazionale a una licenza secondo il regolamento JAR-66 è disciplinata dall'ordinanza del 25 agosto 2000⁶ sulle licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili (OJAR-66).

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

25 agosto 2000

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

⁵ RU 1985 1548, 1993 2311, 1995 123 4892

⁶ RS 748.122.22; RU 2000 2407

Allegato
(art. 29)

Elenco delle istruzioni (CT-I)

(Stato: 1° ottobre 2000)

N. della pubblicazione	Contenuto	Data d'edizione
90.200-10	Esami di capacità per il personale di manutenzione	31.08.2000

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.